



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

IL DIRETTORE

N. 478/2016
prot 10528-I/3

- VISTO il D.Lgs. 30.03.01, n.165 e s.m.i., in particolare l'art.7, comma 6, che disciplina il conferimento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;
- VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to della Funzione Pubblica n.2/08 dd 11.03.2008;
- VISTO il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione e di ricerca, emanato con D.D. n.26 di data 15.02.10;
- VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.12 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.12, in vigore dal 28.02.12;
- VISTA la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'Attività Ispettiva n.29/2012 dd 11.12.2012;
- VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della SISSA, in particolare l'art. 59;
- RILEVATO che l'art.8, comma 2, del citato Regolamento della SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione e di ricerca prevede che non possano essere affidati contemporaneamente più contratti di lavoro autonomo allo stesso soggetto;
- RITENUTO di dover provvedere per rendere più flessibile e duttile il Regolamento in questione mediante stralcio della previsione recata dall'art. 8, comma 2 del citato Regolamento;
- VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico della SISSA in data 20.09.16;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della SISSA in data 27.09.16;

D E C R E T A

- Art.1** Il Regolamento della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione e di ricerca, già emanato con D.D. n.26 di data 15.02.10, viene parzialmente modificato mediante stralcio del comma 2 dell'art. 8 recante la disposizione: *Non possono essere affidati contemporaneamente più contratti di lavoro autonomo allo stesso soggetto.*
- Art.2** Al presente Decreto viene allegato il rinnovato testo del Regolamento della SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione e di ricerca, che sostituisce il Regolamento vigente.

Trieste,

29 SET. 2016

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE E DI RICERCA
(art. 7 D.L.vo 165/2001 e s.m.i.)**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, non dipendenti della SISSA, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge e da altre fonti normative per il loro conferimento da parte di pubbliche amministrazioni.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o coordinata e continuativa della prestazione svolta.
3. La disciplina del presente regolamento non trova applicazione per:
 - a) le collaborazioni studentesche disciplinate dall’art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;
 - b) gli assegni di collaborazione alla ricerca previsti dall’art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dall’art. 22 della legge 240/2010;
 - c) gli incarichi professionali disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) *collaborazione coordinata e continuativa*: il rapporto di lavoro autonomo, instaurato ai sensi degli artt. 2222 e 2230 c.c., nonché dell’art. 409 n. 3 c.p.c., che si concretizza in prestazioni d’opera, rese in maniera continuativa e sotto il coordinamento del committente;
 - b) *collaborazione occasionale*: il rapporto di lavoro autonomo, instaurato ai sensi degli artt. 2222 e 2230 c.c., che si concretizza in una prestazione d’opera intellettuale, resa in maniera saltuaria ed episodica e senza coordinamento del committente.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

Art. 3 - Individuazione del fabbisogno e della professionalità

1. Il ricorso da parte della Scuola a detti incarichi di collaborazione può essere disposto in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e fare riferimento a obiettivi, progetti specifici e determinati, programmi o circoscritte attività specifiche e determinate rispetto ai quali l'incarico da conferire deve essere integrativo e/o strumentale;
 - b) indisponibilità di risorse tecnico-professionali interne idonee a svolgere le attività richieste. Tale indisponibilità può essere assoluta, quando dovuta a mancanza di personale con la professionalità richiesta tra quello in servizio, o relativa, in caso di insufficienza di personale con conseguente impossibilità per quello in servizio di essere distolto dai propri compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea, particolare ed eccezionale e quindi non duratura;
 - d) alta qualificazione della prestazione richiesta correlata all'elevata professionalità dell'esperto ovvero provata competenza del prestatore;
 - e) preventiva determinazione dei seguenti aspetti relativi all'incarico da conferire:
 - contenuti della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
 - caratteristiche curriculari e professionali richieste;
 - durata dell'incarico e modalità di esecuzione della prestazione;
 - luogo di svolgimento;
 - referente dell'attività;
 - proposta del compenso complessivo, proporzionato alla quantità ed alla qualità della prestazione da svolgere; per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, nonché dell'effettiva utilità derivante alla Scuola dalla prestazione stessa;
 - indicazioni sulla copertura della spesa;
 - modalità di svolgimento del rapporto che devono essere caratterizzate dall'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

Art. 4 - Valutazione comparativa

1. L'individuazione dei soggetti esterni a cui conferire incarichi di prestazione d'opera avviene a seguito di procedura comparativa di *curriculum vitae e studiorum*, che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione alla selezione – e di eventuale colloquio – finalizzata all'accertamento dell'elevata qualificazione professionale o provata competenza dell'aspirante rispetto ai contenuti e alle caratteristiche dell'incarico che si intende conferire.
2. Le modalità di effettuazione della procedura comparativa, le competenze e/o esperienze rilevanti per la scelta del prestatore in relazione alla prestazione richiesta nonché gli eventuali requisiti minimi sono indicati dal richiedente l'incarico.
3. La procedura comparativa è indetta mediante avviso, pubblicizzato sul sito Web della Scuola per un periodo non inferiore a 10 giorni e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti altamente qualificanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - d) le modalità selettive previste (titoli o titoli e colloquio);
 - e) l'indicazione sul contenuto dell'eventuale colloquio;
 - f) la data dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione;
 - g) il luogo della prestazione e le modalità di realizzazione;
 - h) la spesa complessiva prevista e tutte le informazioni correlate (modalità di pagamento, trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale, ecc.);
 - i) l'indicazione della struttura di riferimento.

Art. 5 - Modalità e criteri di selezione

1. La valutazione comparativa avverrà previa determinazione dei criteri stabiliti dalla commissione appositamente costituita, formata da esperti di provata competenza in materia.
2. La commissione è nominata con provvedimento del Direttore della Scuola.
3. Nel caso di incarichi di collaborazione conferiti nell'ambito di progetti di ricerca, della commissione dovrà fare parte il responsabile scientifico del progetto.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

4. La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio, secondo quanto previsto nel relativo avviso.
5. L'attività prestata dalla commissione di valutazione è a titolo gratuito.
6. L'esito della procedura comparativa, approvata con Decreto del Direttore della Scuola, è reso pubblico sul sito Web della Scuola.

Art. 6 - Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico viene conferito mediante la stipula di un contratto di lavoro autonomo, nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali
 - a) oggetto della prestazione e sua correlazione ad obiettivi e progetti determinati;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) luogo in cui deve essere svolta la collaborazione;
 - d) modalità specifiche di espletamento e di verifica delle prestazioni richieste;
 - e) compenso, comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l'espletamento dell'incarico, ad esclusione delle spese di trasporto, di vitto e alloggio, sostenute per spostamenti, preventivamente autorizzati, che si rendessero necessari, nell'interesse della Scuola, in relazione all'attività da svolgere;
 - f) determinazione di penali per la ritardata esecuzione della prestazione e condizioni di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.
3. Nel contratto sono, inoltre, inserite specifiche clausole inerenti:
 - a) l'esclusione della possibilità di convertire la collaborazione in rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato;
 - b) l'esclusione del rinnovo del rapporto, dovendo un nuovo incarico fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un'apposita comparazione, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 7 del presente regolamento.
 - c) l'esclusione della proroga del rapporto, se non per il tempo strettamente necessario al completamento dell'attività oggetto dell'incarico, fermo restando il compenso pattuito e salvo che il termine finale dedotto in contratto non rappresenti un termine essenziale per la Scuola ai sensi dell'art. 1457 c.c.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

Art. 7 – Conferimento diretto di incarico

1. In deroga alla procedura di cui agli artt. 4 e 5, la SISSA può conferire direttamente incarichi di lavoro autonomo per attività di ricerca qualora individui la possibilità di avvalersi della collaborazione di eminenti studiosi italiani o stranieri a fronte di riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale e internazionale.
2. Il contratto potrà avere durata annuale (con riferimento all'anno accademico o a una sua frazione per cessazioni in corso d'anno) e non è rinnovabile.

Art. 8 - Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo a coloro che non sono in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e che non sono in possesso di pregressa esperienza professionale nel settore oggetto dell'incarico. Si prescinde dalla specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo al personale dipendente della Scuola.
3. Non possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con la SISSA, per cinque anni dalla data di cessazione, gli ex dipendenti della Scuola in pensione di anzianità.
4. I dottorandi, i borsisti e i titolari di assegno di ricerca possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con la SISSA entro i limiti previsti dai regolamenti e dalla legge.
5. Qualora l'incarico sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica diversa dalla Scuola, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve essere previamente acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Art. 9 - Divieto di proroga e rinnovo con maggiori oneri e sospensione del rapporto

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. Qualora si verifichi un caso di impossibilità temporanea della prestazione dovuta a motivi di salute o ad altri eventi relativi alla persona del prestatore, debitamente comprovati, le parti possono accordarsi:



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

- in presenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per l'eventuale sospensione del rapporto per il periodo relativo senza corresponsione di alcun compenso, prolungandosi la durata del contratto per un periodo uguale a quello di sospensione;
 - in presenza di un contratto di prestazione d'opera occasionale o professionale, per l'esecuzione della prestazione e conseguentemente per la corresponsione del compenso in tempi diversi rispetto a quanto inizialmente concordato.
3. La proposta di dilazione o proroga di un contratto di prestazione d'opera deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) oggetto della prestazione del contratto iniziale di cui si chiede la proroga;
 - b) il nominativo del prestatore d'opera;
 - c) le ragioni oggettive alla base della richiesta di dilazione o proroga;
 - d) la durata del contratto di proroga nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2
 4. Qualora sia concessa una dilazione nel termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi la Scuola non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.
 5. Diversamente il committente recede dal contratto senza alcun obbligo se non quello della comunicazione scritta al prestatore e il compenso è proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di attività svolta o all'effettivo risultato raggiunto certificato dal referente del contratto.
 6. La proroga o la sospensione del rapporto sono disposte mediante provvedimento motivato e comunicato al collaboratore autonomo.

Art. 10 - Verifica delle prestazioni

1. Il responsabile proponente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e attesta il risultato della prestazione.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto, o siano parzialmente o del tutto insoddisfacenti, il responsabile proponente può chiedere al prestatore di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

contratto per inadempienza, ferma restando la liquidazione del compenso, in proporzione ai risultati raggiunti.

Art. 11 - Prevenzione e sicurezza

1. In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il responsabile della struttura in cui opera il titolare di un incarico di cui al presente regolamento è tenuto a fornire la formazione e la necessaria informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

1. I titolari di incarichi di collaborazione sono inseriti tra i beneficiari dell'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi, stipulata dalla SISSA, per danni involontariamente cagionati in conseguenza dell'attività svolta.

Art. 13 - Pubblicità degli incarichi

1. I contratti di collaborazione, di cui al presente regolamento, sono pubblicati nel sito web istituzionale della SISSA, completi delle seguenti informazioni:
 - a) nome e cognome del collaboratore;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) tipologia della collaborazione (coordinata e continuativa ovvero occasionale);
 - d) struttura presso la quale è svolto l'incarico;
 - e) data di inizio e di fine dell'attività;
 - f) ammontare del compenso.
2. La liquidazione del compenso in assenza della pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto che ha conferito l'incarico.
3. Nel caso di contratti di consulenza la pubblicazione di cui al comma 1 costituisce anche condizione di efficacia dell'incarico.

Art. 14 - Obblighi di comunicazione degli incarichi

1. Gli incarichi di consulenza con compenso superiore a € 5.000,00 sono trasmessi alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Beirut n.2-4, 34151 Trieste (Italy) tel.: 04037871 - telefax: 0403787249

2. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono comunicati al competente Centro per l'impiego nei tempi dovuti.
3. Gli elenchi dei collaboratori e dei consulenti della Scuola sono trasmessi, ogni sei mesi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, completi della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi percepiti.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, ove compatibili, ed a quanto stabilito nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della SISSA.